



COMUNE di SAN DONACI

(Provincia di Brindisi)

Ufficio Tecnico – III° Settore - Urbanistica e Lavori Pubblici

Imposta di Bollo
Assolta
con Marca da € 16,00
N° 01211597406642
del 07.03.2023

Prot. 8687 Data, 06.09.2023

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA n° 40/2023
Art. 30 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

- ☐ Vista l'istanza della REPOWER RENEWABLE SpA con sede in Venezia alla via Lavaredo nn. 44/52, in persona del Legale Rappresentante CERONI Marco, nato a Luino (VA) il 16.04.1972 (c.f. CRNMRC72D16E734J), in qualità di incaricato dalle proprietà, prodotta a mezzo nota acquisita al prot. n. 6888 del 05.07.2023;
- ☐ Vista l'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale con deliberazione della giunta Regionale del 30.09.2002, n. 1421;
- ☐ Vista la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 24/10/2002 dell'approvazione definitiva del Piano Regolatore Generale;
- ☐ Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 03/04/2018, esecutiva ai sensi di legge, di Adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni Regionali di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 827 del 26/06/2001;
- ☐ Visto il Piano Faunistico Venatorio Regionale 2018-2023, approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2054 del 06.12.2021;
- ☐ Visto il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera di G.R. n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015;
- ☐ Visto il PAI - Piano di Bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) approvato con D.P.C.M. del 03.12.2021 e pubblicato su G.U.R.I. n. 53 del 04.03.2022;
- ☐ Vista la Deliberazione della G.R. Puglia del 08.10.2020 n. 1675, pubblicata sul BURP n. 149 del 26.10.2020, relativa alla "Individuazione dell'Alveo Fluviale in modellamento attivo come definito dall'art. 36 delle NTA del Piano Assetto Idrogeologico Puglia";
- ☐ Vista la carta idrogeomorfologica della Puglia, come aggiornato con Delibere del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia rispettivamente n. 17, n. 18, n. 19, n. 20 del 08/04/2015 e n. 34 del 15/04/2015;
- ☐ Visto l'Art. 30 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia - D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;

CERTIFICA

Che i terreni siti in questo territorio distinti in Agenzia del Territorio - Catasto dei Terreni-
- **al Foglio 9 particelle 9, 25, 68 e 69;**

- **al Foglio 10** particelle 11, 101, 108, 110, 116, 117, 12, 122, 128, 13, 131, 139, 144, 145, 146, 15, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 16, 160, 163, 18, 187, 193, 195, 196, 197, 20, 202, 21, 210, 213, 220, 221, 225, 229, 230, 233, 243, 251, 253, 255, 257, 271, 62, 73, 74, 83, 86, 87, 89, 9, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 136;
- **al Foglio 11** particelle 265, 261, 241, 239, 237, 210, 209, 19, 154, 9, 73, 69, 2, 170, 168, 159, 14, 117, 10, 1 e 186;
- **al Foglio 12** particelle 61, 60, 59, 58, 57, 54, 53, 52, 398, 322, 321, 135, 9, 63, 55, 51, 19, 10, 1, 8, 7, 6, 5, 4, 48, 442, 440, 395, 386, 367, 364, 361, 281, 280, 354 e 2;
- **al Foglio 17** le particelle 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 53, 93, 105, 119, 155, 190, 475, 490, 491 e 492;
- **al Foglio 20** le particelle 2, 3, 4 e 7;
- **al Foglio 21** le particelle 33, 29, 89, 83, 81, 8, 77, 76, 75, 74, 70, 62, 61, 6, 59, 58, 57, 49, 48, 47, 44, 39, 34, 32, 28, 27, 88, 67, 66, 71, 64 e 43;
- **al Foglio 22** le particelle 124, 123, 152, 151, 95, 94, 72, 457, 456, 20, 21, 22, 445, 444, 44, 425, 424, 423, 422, 387, 386, 384, 383, 381, 380, 31, 30, 29, 28, 26, 25, 24, 18, 160, 153, 150, 149, 147, 136, 135, 134, 133, 13, 125, 122, 121, 120, 115, 55, 54, 436, 435, 434, 393, 390, 38, 2, 385, 382 e 19;
- **al Foglio 23** le particelle 542, 538;
- **al Foglio 24** le particelle, 1119, 1101, 1099, 1097, 1965, 1966, 356, 988, 185, 1100, 1098, 808, 817, 838, 1096, 1094, 1092, 1090, 978, 1106, 1003, 989;
- **al Foglio 29** la particella 10;
- **al Foglio 30** le particelle 44, 34, 66, 98, 55, 54, 47, 46, 45, 35, 14, 115, 101, 107;

risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

ART. 44 - E1- ZONA AGRICOLA-PRODUTTIVA NORMALE

Tali zone sono destinate alle attività produttiva agricola normale o di quelle ad essa connesse.

È consentita l'attività agrituristica.

L'eventuale nuova edificazione deve avvenire nel pieno rispetto del verde esistente.

In queste zone sono consentite:

a) Le abitazioni per gli addetti alla conduzione delle aziende agricole (imprenditori e dipendenti), nei soli casi e con le limitazioni previste dall'art.9 della L.R. n.6/79 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'art. 51 lettera g) della L.R. 56/80.

b) Attrezzature e infrastrutture produttive al servizio delle aziende agricole, quali: stalle, silos, serre, magazzini, depositi attrezzi, ricoveri per macchine agricole.

c) Locali per la lavorazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli annessi alle aziende che lavorano prevalentemente propri prodotti (caseifici sociali o aziendali, cantine sociali o aziendali, oleifici ecc..).

d) Allevamenti industriali di pennuti, animali di pelliccia, bovini, equini e suini.

e) Installazione di elettrodotti, metanodotti, acquedotti e relative stazioni di trasformazione e pompaggio.

Nelle zone E1 gli interventi consentiti sono autorizzati, attraverso il permesso di costruire diretto, agli imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi della legge 10/77 e dell'art.9 della L.R.6/79.

Gli interventi alla lettera c) e d) sono subordinati alla stipula di apposita convenzione da approvarsi in Consiglio Comunale, tenuto conto degli eventuali piani comunali nel settore produttivo.

Nelle zone E1 i parametri urbanistici ed edilizi di riferimento sono:

Superficie minima d'intervento = 10.000 mq. a meno di indicazioni specifiche a livello provinciale per le strutture produttive considerate al punto b), c) e d).

I.f.f. = 0.1 mc/mq, compreso eventuale volume delle opere di cui alla lettera a) che non può superare lo 0,03 mc/mq.

H max = 8.50 m. con l'esclusione dei volumi tecnici.

Rapporto di copertura = 3 % del lotto

N. piani = 2.

Distanza minima tra edifici = mt. 20

Distanza minima dai confini = mt. 10

Distanza minima dalle strade comunali = mt 20

Distanza minima dalle strade interpoderali = mt 10

Superficie a parcheggio = 1mq/10 mc di volume

Superficie a verde agricolo = min. 80% del lotto

Per ciò che riguarda i caseifici e allevamenti industriali:

Distanza minima dalle strade = 30.00 mt.

Distanza minima dai confini = 15.00 mt.

Le concimaie al servizio delle stalle di capienza non superiore ai 25 capi devono distare mt 25 dalle abitazioni.

I complessi che riguardano la trasformazione dei prodotti agricoli devono rispettare:

Distanza dalle strade = 30.00 mt.

Distanza dai confini = 20.00 mt.

H. max dell'edificio = 8.50 mt.

Per quanto riguarda le serre esse devono rispettare:

distanza dalle strade = 10 mt

distanza dai confini = mt 5

Per la realizzazione di coperture stagionali (serre, tettoie ecc...) occorre la S.C.I.A..

Nel caso di accorpamento particellare di superfici agricole confinanti di diversa proprietà, la richiesta di permesso di costruire dovrà essere sottoscritto congiuntamente da ciascun singolo proprietario i quali diverranno a tutti gli effetti contitolari del permesso di costruire.

d) Negli interventi di restauro o ristrutturazione e ampliamento degli edifici e dei manufatti esistenti, così come nella progettazione di nuove costruzioni si dovrà porre una notevole attenzione all'impiego dei materiali che devono essere tassativamente quelli locali, alla tutela delle caratteristiche architettoniche e tipologiche della abitazione agricola locale.

Gli elementi costitutivi del paesaggio agricolo devono essere assolutamente salvaguardati in particolare: i muri a secco, i fossi, i canali, viottoli, cancelli ecc. e ove deteriorati ripristinati nel rispetto dei materiali, delle tecniche costruttive e delle forme storiche. Per le recinzioni vale quanto detto in precedenza in merito al frazionamento funzionale del terreno agricolo, tuttavia sulla parte del lotto adiacente la sede stradale sono ammesse recinzioni oltre che con muri a secco o con essenze arboree, anche con muretto in mattoni di cemento dipinti di bianco calce, per una altezza non superiore ad 1.00 mt., sormontato di una rete metallica dell'altezza di 1.50 mt.

Le ville, le case in campagna, gli edifici rurali ed i complessi edilizi con i caratteri tipologici dei tradizionali insediamenti rurali (masserie) sono consentiti ampliamenti nella misura massima del 20% della superficie utile da destinarsi esclusivamente a servizi.

Gli edifici che in tali zone non si possono recuperare e ciò deve essere dettagliatamente provato, si possono anche demolire e ricostruire ma rispettando la collocazione planimetrica originaria dell'edificio demolito, salvo che questo sia in contrasto con le norme dettate dalle distanze sia dalle strade che dai confini, ma soprattutto si deve mantenere la tipologia, il volume e la superficie utile preesistente.

È prescritto l'uso del bianco calce o ocre quali colori predominanti per tutti i manufatti realizzati in zone E, sono assolutamente vietati colori in contrasto con l'ambiente naturale.

Per gli edifici ad uso non agricolo esistenti in zona E sono ammesse allo scopo di introdurre miglioramenti dal punto di vista igienico sanitario e funzionale per la loro riutilizzazione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.

APERTURA E COLTIVAZIONE DI CAVE.

L'esecuzione di opere per l'apertura di cave per l'estrazione di qualsiasi materiale, o il proseguimento di esercizio di quelle in corso, per un periodo maggiore di un anno oltre la data di adozione del P.R.G., è subordinata ad un permesso condizionato da convenzione a tempo determinato e comporta la corresponsione del contributo prescritto dall'art.10 della Legge n. 10/77.

Il permesso di cui sopra potrà essere rilasciata soltanto nelle zone E1 agricole normali, al di fuori delle fasce di rispetto stradale e a condizione che non risultino deturpati i valori ambientali del paesaggio agricolo.

In ogni caso dovrà essere rispettata una distanza non inferiore a 200 metri da manufatti, edifici di interesse ambientale, dagli edifici destinati a residenza.

Il permesso non potrà avere una durata superiore a tre anni e potrà essere rinnovata solo se si sia accertato che i lavori di escavazione possano essere proseguiti senza pregiudizio per l'ambiente.

I progetti per la coltivazione delle cave devono essere corredati dal rilievo topografico delle aree interessate da chiara documentazione fotografica dell'ambiente, dall'indicazione delle opere e modalità di ripristino del terreno vegetale sulle zone di cave dismesse e da una relazione idrogeologica.

Nei progetti dovranno essere precisate le quote finali delle sistemazioni previste al termine della coltivazione e le alberature che dovranno essere messe a dimora.

I lavori di coltivazione di cave dovranno essere affidati alla direzione tecnica di un professionista abilitato a norma di legge.

AGRITURISMO - L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013

Ai fini di favorire la diffusione di attività ricettive legate al turismo e al soggiorno nel territorio extraurbano recuperando allo stesso tempo e valorizzando il patrimonio architettonico rurale, si propone un programma che incoraggia e agevola l'attività agrituristica da parte di imprenditori agricoli, singoli o associati e loro familiari.

- Questi devono svolgere attività agricola a titolo principale secondo le vigenti leggi.
- Devono presentare domanda al comune per il riconoscimento quali operatori agrituristici contenente tutte le indicazioni sull'azienda, sugli edifici e sulle aree da asservire ad usi agrituristici, della capacità ricettiva attuale e potenziale.
- Ottenere il parere favorevole dell'ufficiale sanitario relativamente ai locali ed alle attrezzature da destinare all'ospitalità.
- Gli operatori agrituristici potranno ottenere concessione per la realizzazione di strutture da destinare all'ospitalità (max 13 posti letto), un piazzale dalla capienza massima di 20 posti tenda-caravan dotati di servizi igienico-sanitari e acqua potabile nella misura che verrà indicata dall'ufficiale sanitario. Tutti gli interventi devono essere realizzati nel pieno rispetto della tipologia esistente, dei materiali e delle essenze arboree evitando assolutamente interventi in contrasto con l'ambiente.

In zona E è consentita la realizzazione di modeste attrezzature per lo sport a carattere privato secondo gli indici e parametri sopra detti.

Inoltre, sulla particella 84 del foglio 30, ricade in E1- ZONA AGRICOLA-PRODUTTIVA NORMALE, è presente insediamento produttivo approvato in variante agli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 447/1998, previa convocazione di apposita conferenza di servizi.

- al Foglio 10 le particelle 235 e 236 risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

ART. 41 – ZONA D2 - INSEDIAMENTI ARTIGIANALI ESISTENTI NEL TERRITORIO EXTRAURBANO

Nelle planimetrie del P.R.G. sono indicate quelle strutture industriali, laboratori di produzione ed attività affini, laboratori artigianali di produzione e di servizio esistenti. Tali costruzioni sono nate in variante al vecchio strumento urbanistico (PdF), in particolare si fa riferimento alle ditte: Buffo, De Silla, Lolli.

In tali zone sono ammesse le destinazioni indicate nelle zone D1.

Per ciò che riguarda la funzione compatibile residenziale, si precisa che è consentita la realizzazione di un solo alloggio per impianto ad uso del custode ovvero del dirigente o titolare dell'impresa, per una superficie lorda non superiore a mq. 150. Per gli edifici esistenti, se la parte

residenziale supera la S.I. anzidetta, non sono possibili futuri ampliamenti ma solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia.

Gli interventi in tale zona sono subordinati all'esecuzione ed adeguamento delle opere dove non esistono che garantiscono il regime non inquinante degli scarichi in base alle prescrizioni della Legge n°319/76, nonché la rispondenza delle condizioni di lavoro e dei servizi alle norme legislative vigenti in materia di sicurezza del lavoro e di assistenza dei lavoratori. Sono possibili ampliamenti solo per le superfici che riguardano le attività lavorative o per laboratori, osservando sempre gli indici e i parametri dell'art. precedente.

In generale si applicano gli indici e prescrizioni relativi ai lotti artigianali dell'art. precedente, in particolare:

- H max = ml. 8.50, con esclusione dei volumi tecnici, ciminiera e salvo deroghe per esigenze tecnologiche;
 - R.C. = mq./mq. 0.45;
 - I.f.f. = mc./mq. 3.00,
 - Distanza confini = 5.00 mt
 - Distanza dagli edifici = 10.00 mt
 - Distanza strade min. = 10.00 mt
 - Numero di piani max = 2
 - Parcheggio ed eventuali autorimesse interne ai lotti = mq.15 per addetto, e comunque mai inferiore a 1/10 della cubatura espressa sul lotto.
- Lungo le fasce di distacco dal ciglio stradale e lungo i confini di proprietà devono essere messi a dimora alberi di medio e di alto fusto.
- Le fasce di terreno corrispondenti all'anzidetto distacco dal ciglio stradale restano vincolate a verde ad eccezione di:
- varchi per eventuali autoveicoli;
 - eventuale sistemazione dei parcheggi esterni, che non dovrà occupare più del 50% dell'intera fascia.

- al Foglio 23 le particelle 374, 373, 372, 371, 369, 368, 366 e 365 risultano avere la seguente destinazione urbanistica:

ART. 38 - ZONA ESPANSIONE PRIVATA E PUBBLICA (C1-PEEP) – COMPARTO 1 - 2

Sono le aree destinate a nuovi insediamenti integrati (residenziali e terziario) dal PRG. In queste zone si attua direttamente uno dei temi del contenuto ecologico del piano e cioè quello della trasformazione urbana che presenta un'alta percentuale di suolo destinato a verde permeabile sia pubblico che privato.

Nelle zone di espansione C 1 privata, che rappresentano l'offerta residua del PdF in particolare l'ex zona A4 e A5, e quella pubblica e cioè il P.E.E.P. C/1 e C/2, si è cercato di superare gli insediamenti di tipo monofunzionale, questo allo scopo di evitare i quartieri dormitorio delle periferie oppure zone esclusivamente direzionali. L'obiettivo è quello di attuare gli insediamenti integrati, sia dal punto di vista tipologico che dal punto di vista della realizzazione degli stessi mettendo insieme sia risorse pubbliche che private mescolando residenza e terziario con lo scopo di ottenere dei risultati positivi a livello urbanistico ma anche andando incontro alle esigenze del mercato. L'incontro tra piano e mercato si è cercato di ottenerlo rendendo obbligatorio negli insediamenti in queste zone una quota minima sia di residenza che di terziario, lasciando libera una quota residua per le scelte che, nei successivi momenti attuativi, saranno effettivamente affidate al mercato. Si è dato una percentuale fissa di residenza 40 % del volume realizzabile, il 30% come quota fissa di terziario e 30% di volume che resta libero per le scelte che possono variare nei momenti diversi dell'attuazione. Si avranno quindi insediamenti residenziali con una sufficiente presenza di terziario e viceversa. La quota di volume da destinare a terziario può essere utilizzata per negozi al piano terra, uffici e in genere servizi privati a tutti i piani. In particolare per quanto riguarda il calcolo del fabbisogno di edilizia residenziale e per gli standard dei servizi pubblici, si è attribuito l'intero volume di libera scelta alla destinazione residenziale, garantendo i servizi pubblici corrispondenti alla popolazione che verrebbe insediata nella zona. Altro elemento qualificante di questi insediamenti dovranno essere i mq di superficie permeabile. Alla edificabilità infatti sarà destinata il 30% di superficie della zona mentre si dovrà riservare il 70% a verde; si tratterà per la maggiore di verde privato di pertinenza della singola abitazione private per zone di espansione inferiori a 3 Ha, di superficie, mentre nelle zone superiori a 3 Ha il 70% di verde sarà diviso in 30% verde di pertinenza delle abitazioni mentre il 40% sarà destinato a verde pubblico. Il verde privato sarà destinato in gran parte a prato con alberi ed arbusti, mentre su quello pubblico si possono costruire attrezzature condominiali per lo sport (tennis o piscine coperte) o la ricreazione. Tutto ciò dovrebbe fare in modo che si raggiunga un grado di qualità della vita superiore, con l'intento di sollecitare il mercato che ha certamente bisogno di nuove sollecitazioni e soluzioni, così oltre ad una nuova qualità della produzione edilizia si avrà anche una qualità ecologica del tutto nuova nei tessuti urbani.

Esse sono caratterizzate da interventi edilizi estensivi. In queste zone il PRG si attua mediante P.P., ovvero PEEP o PLC (Piani di lottizzazione convenzionata), con le prescrizioni relative ai P.P., PEEP e P.d.E., P.d.L. d'ufficio P.d.L.C. standard nei piani esecutivi e con i contenuti e gli elaborati previsti dalla L.R.56/80 artt. 19-20-21-25-26-27-28.

Le soluzioni planimetriche indicate nelle tavole di del PRG, potranno subire variazioni purchè non sostanziali, intese alla puntuale verifica degli standards urbanistici.

Nelle zone C incluse nei comparti di intervento unitario lo strumento urbanistico dovrà essere esteso al perimetro indicato sulle tavole di P.R.G.. Il Piano Particolareggiato dovrà prevedere la ripartizione percentuale degli utili e degli oneri con la disciplina sui comparti fissata dall'art.15 delle L.R. n.6/79.

Oltre agli oneri per le spese di urbanizzazione primaria e quota parte di quella secondaria deve essere effettuata la cessione delle aree per le opere di urbanizzazione primaria e delle superfici per l'urbanizzazione secondaria in misura minima di 12 mq/unità insediabile.

Il contributo per oneri di urbanizzazione deve essere sostituito dalla realizzazione diretta delle opere stesse da parte dei proprietari inclusi nel comparto di intervento unitario, con le modalità previste dalla legislazione vigente e da quanto stabilito nella convenzione da stipulare con il comune da parte dei privati.

Vale comunque quanto indicato nell'art.14, sugli standards nei piani esecutivi. Nei comparti di zona C le aree saranno cedute dai privati a mezzo di convenzione, oppure saranno acquisite con le modalità previste dalle leggi n. 167/62 e n.865/71 e successive modifiche e integrazioni.

I parametri urbanistici generali per le zone C1 sono:

- I_{ft} = 1.00 mc/mq.
- I_{ff} = 2.30 mc/mq.
- R_c = 30% del lotto.
- H max. dell'edificio = 8.50 mt.
- H interna utile minima = 2.70 mt.
- Piani fuori terra = n°2.
- Distanza dai confini = 5.00 mt.
- Distanza dai fabbricati: 10.00 mt
- E' ammessa costruzione in aderenza.
- Arretramento filo stradale (marciapiede incluso): max.13,00 mt

Sup. verde privato :70% della Sf.
Sup. parcheggio: 1/10 del volume realizzato
Sup. min. di intervento: 5.000 mq.
Lotto min: 500 mq.

- **al Foglio 23 le particelle 375, 370, 363, 349, 346 e 343, al foglio 24 le particelle 1060, 809, 959, 957, 963, 969, 818** sono interessate da **STRADA DI PIANO** come da **Piano Regolatore Generale**;
- **al foglio 23 la particella 345** in parte ricade in **ART. 38 - ZONA ESPANSIONE PRIVATA E PUBBLICA (C1-PEEP) – COMPARTO 1** e per la restante parte **COMPARTO 2**
- **al foglio 24 la particella 2060** ricade in **ZONA PEEP-C1** dove insiste cabina elettrica;

Che su rilevazione del Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR) approvato con Delibera G.R. n. 176 del 16.02.2015 pubblicata sul BURP n. 40 del 23/03/2015,

- **le particelle del foglio 11 n. 265, 241, 237, 209, totalmente, e le particelle n. 261, 210, in parte,** sono interessate dalla Tav. 6.1.2 - Componenti Idrologiche – Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della RER;
- **le particelle del foglio 12 n. 9 e 10 totalmente, le particella 19 e 8 in gran parte, le particelle 367, 361, 436, 304 e 7 in parte** sono interessate dalla Tav. 6.1.2 - Componenti Idrologiche – Ulteriori contesti paesaggistici – Reticolo idrografico di connessione della RER;
- **le particelle del foglio 21 n. 89 e 6, totalmente, le particelle 70 in parte** sono interessate dalla Tav. 6.2.1 - Componenti Botanico Vegetazionali – Ulteriori contesti paesaggistici – Area di rispetto dei boschi;
- **la particella del foglio 22 n. 19, in parte,** è interessata dalla Tav. 6.3.1 - Componenti Culturali e insediative – Ulteriori contesti paesaggistici – Area di rispetto delle Componenti Culturali e insediative – Siti Storico Culturali;

Che, su rilevazione della carta idrogeomorfologica della Puglia:

- **la particella 68 del Foglio 9** è interessata in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 25 e 69 del Foglio 9** sono interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 11, 12, 13, 101, 16, 160, 163, 20, 225, 233, 243 del Foglio 10** sono interessate totalmente dall'area golenale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 128, 131, 139, 145, 146, 159, 213, 229, 230, 9 del Foglio 10** sono interessate in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;

- **le particelle 108, 110, 18, 195, 196, 197, 73, 74 del Foglio 10** sono interessate in parte dall'area golenale e in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 117, 116, 158 del Foglio 10** sono interessate totalmente dalla fascia di pertinenza fluviale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 15, 193 del Foglio 10** sono interessate quasi totalmente dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 157 del Foglio 10** sono interessate in minima parte dalla fascia di pertinenza fluviale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 21, 210, 251, 253, 255, 257 del Foglio 10** sono interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 235 e 236 del foglio 10** oltre che essere lambite da corso d'acqua episodico, sono interessate in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 241, 237, 261, 73 del Foglio 11** sono interessate in parte dall'area golenale e in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particelle 209 del Foglio 11** oltre che essere lambita da corso d'acqua episodico, è totalmente interessata dall'area golenale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 210 del foglio 11** è interessata in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 8, 9 e 19 del foglio 12** è interessata in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 10 del foglio 12** è interessata totalmente dall'area golenale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 304 e 436 del Foglio 12** sono interessate totalmente dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 5, 7 e 281 del Foglio 12** sono interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 367 e 361 del foglio 12** oltre che essere lambite da corso d'acqua episodico, sono interessate in parte dall'area golenale e in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 1 e 5 del Foglio 17** sono interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 93 del foglio 17** è interessata in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;

- **le particelle 185, 808, 817, 838 del Foglio 24** oltre che essere lambite da corso d'acqua episodico, sono interessate totalmente dall'area golenale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 1090, 1092 del Foglio 24** sono interessate totalmente dall'area golenale relativa al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 1965, 1966 del foglio 24** oltre che essere lambite da corso d'acqua episodico sono interessate in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 1094 del foglio 24** è interessata in parte dall'area golenale e per la restante parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 356 del foglio 24** oltre che essere lambite da corso d'acqua episodico, sono interessate in parte dall'area golenale e in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 988, 1097, 1099, 1101 del Foglio 24** sono interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 1096, 1098, 1100, 978, 1106, 1003, 989, del Foglio 24** sono totalmente interessate dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 84 e 47 del Foglio 30** sono interessate in gran parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 46, 45, 35 e 115 del foglio 30** sono interessate in parte dall'area golenale e in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **la particella 14 del Foglio 30** è totalmente interessata dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 101 del Foglio 30** è interessate in parte dalla fascia di pertinenza fluviale relative al reticolo dei corsi d'acqua episodici riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;
- **le particelle 52, 58, 63 e 398 del foglio 12, le particelle 2, 4, 6, 9, 10, 53, 119, 155, 490 e 491 del foglio 17, la particella 2 del foglio 20, le particelle 49, 74 e 43 del foglio 21** sono attraversate da "Orlo di scarpata" come riportato nella carta idrogeomorfologica della Puglia;

Che **le particelle del foglio 22 nn. 123, 124, 44, 425, 424, 423, 422, 383, 381, 380, 28, 26, 25, 24, 135, 134, 133, 125, 122, 121, 120, 382, totalmente e la n. 19 in parte**, su rilevazione del Piano faunistico Venatorio Regionale approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 2054 del 06.12.2021, risulta ricadere in "Oasi di Protezione" – Masseria Angeli.

Inoltre, sulle **particelle 422 e 424 del foglio 22, 542 e 538 del foglio 23** insistono fabbricati sui quali l'Ufficio si riversa di verificare la legittimità urbanistico-edilizia.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, ai sensi dell'art. 15, comma 2 della legge n. 183 del 2011.

La data di emissione coincide con quella del protocollo.

L'Istruttore Tecnico
(Geom. Vincenzo TONDO)

Il Responsabile del Settore
(Dott. Ing. Arcangelo Arnesano)